



m\_dg.GDAP.08/05/2020.0153673.U



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

Allegati vari

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE  
SEDE

AI PROVVEDITORI REGIONALI  
LORO SEDI

ALLE DIREZIONI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
LORO SEDI

ALLE SCUOLE E AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE  
LORO SEDI

e, p. c.

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
ISPettorato GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
- SEGRETERIA GENERALE -  
SEDE

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'  
SEDE

ALL'UFFICIO DEL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO  
SEDE

ALLE DIREZIONI GENERALI  
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE  
UFFICIO IV- RELAZIONI SINDACALI  
SEDE

Oggetto: Emergenza sanitaria COVID-19. Rimodulazione delle attività delle Commissioni  
Mediche Ospedaliere - Strumento della "visita per delega".

Lo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare con nota 9  
aprile 2020, n. 57067, in relazione alla situazione emergenziale in atto, al fine di evitare  
assembramenti e conseguentemente contenere il rischio di contagio epidemiologico da  
COVID-19, ha dato indicazioni per avvalersi in modo estensivo dello strumento della "visita



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

*per delega*” nei confronti del personale delle Forze Armate e Forze di Polizia, invitando le rispettive amministrazioni ad individuare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, presidi idonei per l’espletamento delle suddette visite da parte di Collegi ridotti composti da due medici. Con la suddetta nota ha altresì specificato che per l’effettuazione delle visite sia consentito alle competenti C.M.O. di poterle richiedere, in regime di reciprocità, a qualsiasi organismo sanitario all’uopo istituito dalle amministrazioni in causa, pur se afferente ad un’istituzione diversa da quella appartenente dell’interessato, privilegiando il criterio che comporti minor disagio per l’utente (sede più vicina, meglio raggiungibile, ecc).

Si precisa che la “*visita per delega*” è, in questa fase emergenziale, rivolta, in particolare, con priorità, al personale che si trova al termine di un periodo di inidoneità temporanea al servizio ovvero al termine del periodo massimo di aspettativa.

In ordine alle modalità di espletamento delle visite in argomento si evidenzia che sarà cura della C.M.O., cui perviene la richiesta di valutazione dell’idoneità di un dipendente, delegare la visita al Collegio medico (ridotto), individuato secondo il criterio del minor disagio per l’utente (sede più vicina, meglio raggiungibile, ecc.), e darne comunicazione all’interessato<sup>1</sup>, indicando a quest’ultimo gli eventuali accertamenti clinico-strumentali che dovrà esibire ai fini della definizione della pratica. Il Collegio medico provvederà a convocare a visita l’interessato che, quindi, dovrà presentarsi con la documentazione sanitaria richiesta. Al fine di consentire alla C.M.O. competente di esprimere il previsto giudizio medico-legale<sup>2</sup> il predetto Collegio delegato riporterà gli esiti della visita effettuata in una apposita relazione sanitaria compilata su modello conforme al verbale BL/G completata con il giudizio diagnostico che dovrà contenere tutti gli elementi necessari (aspetti disfunzionali riconducibili alla patologia, eventuali terapie, esigenza di ulteriori controlli, ecc.) utili alla corretta definizione della pratica da parte della competente C.M.O.

---

<sup>1</sup> Tenendo ovviamente informata la relativa sede di appartenenza.

<sup>2</sup> Ai fini della legittimità del giudizio la CMO si riunisce secondo la composizione regolamentare di cui all’art. 193, comma 4, del d.lgs n. 66/2010.



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

Facendo seguito alla predetta nota del 9 aprile u.s., con successiva comunicazione del 29 aprile, n. 65084, lo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare ha - tra l'altro - reso nota la lista delle sedi delle Strutture sanitarie territoriali - individuate dalle varie Amministrazioni coinvolte - a cui le CC.MM.OO. possono delegare l'onere della visita medica per la valutazione dell'idoneità, facendo riserva di aggiornamenti dell'elenco e della relativa mappa interattiva in attesa delle integrazioni da parte delle istituzioni che non hanno ancora provveduto, tra le quali questo Dipartimento.

Ciò posto, sono del tutto evidenti le difficoltà in cui versa l'Amministrazione, che, come noto, non prevede, nei propri ruoli organici, personale medico, infermieristico e tecnico sanitario, ma tuttavia, occorre mettere in campo tutte le iniziative possibili al fine di procedere, ovviamente nel rispetto delle disposizioni ordinamentali inerenti la sicurezza delle strutture penitenziarie, all'individuazione di sedi adeguate alle esigenze di cui sopra e ciò al fine di consentire in regime di reciprocità la verifica delle condizioni psicofisiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria e del comparto sicurezza-difesa in attesa di idoneità al servizio.

In relazione a quanto sopra, la Direzione Generale della Formazione, in stretta sinergia con i Provveditorati Regionali, sono invitati a voler procedere alla ricognizione di possibili sedi presso le Scuole e gli Istituti di Formazione nonché i Provveditorati medesimi<sup>3</sup> ove istituire presidi infermieristici/sanitari, monitorando la disponibilità dei medici incaricati in forza presso le diverse sedi penitenziarie di competenza e, ove possibile, di sanitari in servizio presso altre articolazioni territoriali<sup>4</sup>, cui successivamente affidare la delega da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere. I presidi all'uopo individuati in condizioni di sicurezza dovranno essere resi noti all'Ufficio scrivente che provvederà a condividerli con l'Ispettorato Generale della Sanità Militare per l'inserimento nell'elenco complessivo delle strutture sanitarie con collegi medici delegabili.

---

<sup>3</sup> Ovvero altra sede valutata idonea.

<sup>4</sup> Sul punto si richiama, per quanto utile, che l'art. 44, comma 32, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 prevede che "Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonché ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell'attività dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni".



# *Ministero della Giustizia*

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale  
Settore Amministrativo Sanitario Personale Polizia Penitenziaria

È del tutto evidente che quanto maggiore sarà il numero dei presidi tanto minore sarà il disagio che i dipendenti del comparto sicurezza-difesa dovranno affrontare in questo particolare momento emergenziale e tanto più elevato sarà il contributo di ciascun segmento istituzionale al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19.

Per completezza si precisa che sono rimaste invariate le modalità operative relative all'accertamento dell'idoneità al servizio del personale di Polizia Penitenziaria, significando che sarà cura di ogni Commissione Medica Ospedaliera competente procedere all'individuazione del presidio ritenuto più idoneo in relazione alla residenza/domicilio del dipendente malato<sup>5</sup>.

Per ultimo si rammenta che l'art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 37, D.L. n. 23/2020, ha statuito la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio fino al 15 maggio 2020, e pertanto tale periodo non è cumulabile con altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento dei limiti massimi (art. 68 e art. 70 del D.P.R. 3/57) e con trattamento economico goduto il giorno antecedente al previsto invio alla competente Commissione Medica Ospedaliera.

Nell'evidenziare la rilevanza della questione e confidare nella consueta collaborazione e senso di responsabilità che ha da sempre contraddistinto gli organi di questa amministrazione, si coglie l'occasione per salutare cordialmente, raccomandando anche la massima diffusione della presente ministeriale a tutto il personale interessato.

Il Direttore Generale  
Massimo Parisi

---

<sup>5</sup> Pertanto si raccomanda l'inserimento completo dell'indirizzo nel modello GL.